



**comune
di melfi**
*città delle costituzioni
di federico II*

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

CAPITOLATO D'ONERI
SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI ADIBITI A BAGNI PUBBLICI.
CODICE CIG

ART. 1 –OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e di custodia dei locali adibiti a bagni pubblici, nonché il servizio di apertura e chiusura quotidiana degli stessi.

I bagni pubblici di cui al presente bando sono in numero di 4, con la seguente ubicazione :

- Via Federico II
- Castello:
- zona IG10
- località foggiano
- via Bologna

OPERAZIONI DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DEI BAGNI PUBBLICI

I bagni pubblici dovranno essere **aperti** al pubblico gratuitamente secondo il seguente orario:

- **Bagni pubblici ubicati in Via Federico II :**

periodo	Giornate	Orario	Orario
mesi invernali ottobre-aprile	Tutti i giorni	8,00-13,00	15,00-20,00
mesi estivi maggio-settembre	Tutti i giorni	8,00-13,00	16,00- 21,00

- **Bagni pubblici ubicati in Via Bologna :**

periodo	Giornate	Orario	Orario
mesi invernali ottobre-aprile	Tutti i giorni	10,00-12,00	15,00-17,00
mesi estivi maggio-settembre	Tutti i giorni	10,00-12,00	17,00- 20,00

- **Bagni pubblici ubicati nei pressi del Castello:**

periodo	Giornate	Orario	Orario
Ottobre/Marzo	sabato-domenica	10,00 -12,30	15,00-18,30
Aprile/Settembre	Tutti i giorni	9,30 -12,30	15,00-20,00

Durante le feste patronali e le manifestazioni Istituzionali e pubbliche l'orario di chiusura dei Bagni pubblici di Via Federico II si protrarrà fino alle ore 22,00 nel periodo invernale, e fino alle ore 24,00 nel periodo estivo. La suddetta estensione dell'orario di chiusura riguarderà anche i bagni ubicati nell'area di svolgimento degli eventi.

- **Bagni pubblici ubicati nella zona IG10:**

Apertura e pulizia nei giorni di mercato quindicinale e di fiere dalle ore 0,7,00 alle ore 14,00.
Durante le feste patronali ,manifestazioni e/o eventi a carattere pubblico che richiedono l'apertura di detti verrà osservato il seguente orario :

periodo	Orario antimeridiano	Orario pomeridiano
Ottobre/Marzo	9,00 -12,30	15,00- 22,00
Aprile/Settembre	9,00 – 12,30	16,00-24,00

- **Bagni pubblici frazione Foggiano- via S. Giuseppe :**
pulizia due volte a settimana

Art. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA:

Il servizio di custodia dovrà essere articolato in maniera da assicurare la presenza del personale addetto per un minimo di ore 4 giornaliere per i Bagni ubicati in via Federico II e per un minimo di ore n. 2 (*nel fine settimana*) per i bagni ubicati in prossimità del Castello salva diversa determinazione del committente da comunicare per iscritto con preavviso di ore 24.

Le ore dovranno necessariamente essere ripartite tra la fascia mattutina e pomeridiana.

La gestione deve, comunque, assicurare il buon funzionamento dei servizi igienici secondo modalità organizzative congruenti con la loro peculiarità e che assicurino il pieno soddisfacimenti delle esigenze degli utenti.

E' compito degli addetti effettuare un controllo degli ambienti nell'arco di apertura , verificare il regolare funzionamento dei servizi e degli impianti , con obbligo di ripristinare, entro le 48 ore dal momento in cui viene rilevata l'anomalia, eventuali guasti o malfunzionamenti rientranti nell'ordinaria manutenzione (perdite d'acqua, rubinetteria da sostituire, ecc.) . Qualora i guasti e malfunzionamenti fossero tali da non consentire l'ordinario ripristino , è fatto d'obbligo al Concessionario di informare tempestivamente il Responsabile- Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.

La pulizia quotidiana richiede minimo 3 interventi giornalieri per i bagni ubicati in via Federico II e n.2 interventi giornalieri per i bagni ubicati in via Bologna e zona Castello.

L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle condizioni riportate nel seguente disciplinare mediante l'impiego di personale qualificato.

Il servizio di pulizia dei bagni dovrà essere ordinariamente articolato nelle seguenti tre tipologie di intervento e nelle ore in cui non è presente l'utenza (prime ore del mattino – presto pomeriggio- prima della chiusura) :

a) OPERAZIONI DI PULIZIA ABITUALI E RICORRENTI PER INTERVENTI QUOTIDIANI :

- Pulizia, lavaggio, igienizzazione, disincrostazione e disinfezione dei servizi igienici con idonei prodotti di sanificazione (spazzature pavimenti, detersione e disinfestazione sanitari e pareti circostanti)
- Pulizia, lavaggio, disinfezione di rubinetti, specchi e gli altri accessori
- Pulizia, lavaggio e disinfezione dei pavimenti e delle piastrelle di rivestimento delle pareti con idonei prodotti di sanificazione ;
- Pulizia completa e disinfezione delle porte, comprese quelle a vetri e pareti vetrate, incluso intelaiature;
- Pulizia completa e disinfezione delle finestre;
- Distribuzione sapone, carta igienica ed asciugamani di carta;
- Svuotamento e pulizia dei cestini, mediante sostanze detergenti e disinfettanti; sostituzione dei sacchetti di plastica interni ai cestini
- Trasporto al punto di raccolta dei sacchi contenenti i rifiuti;

- Pulizia delle aree esterne adiacenti i servizi igienici con rimozione di foglie, guano e quant'altro.

b) OPERAZIONI DI PULIZIA DA ESEGUIRE ALMENO OGNI 15 GIORNI:

- Pulizia profonda dei soffitti con eliminazione polvere, ragnatele ecc.;
- Lavaggio dei cestini porta – rifiuti;
- Lavaggio dei rivestimenti piastrellati dei servizi igienici;

c) OPERAZIONI DA ESEGUIRE ALMENO UNA VOLTA AL MESE):

- Disinfezione totale di tutti gli ambienti, (attrezzature, dotazioni, accessori, pavimenti, rivestimenti, porte ecc.)

L'appaltatore ,prima di effettuare le pulizie previste, dovrà dare avviso all'utenza , a mezzo di apposita segnaletica da collocarsi in loco, delle operazioni di pulizia in atto ; in particolare dovrà evitare il transito sui pavimenti bagnati che potrebbero causare cadute.

Al momento della chiusura dei bagni deve essere verificato che risultino spente tutte le luci dei locali, chiuse a chiave tutte le porte, chiuse tutte le finestre, chiusi tutti i rubinetti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria, intendendosi per essa quella prevista dalle vigenti norme di legge secondo l'interpretazione delle stesse consolidata in giurisprudenza, comprende gli interventi necessari per il raggiungimento ,il mantenimento ed il ripristino di un idoneo standard di uso degli spazi e delle attrezzature per lo svolgimento delle varie attività e di benessere (igiene,sicurezza,illuminazione,ecc.).

Comunque a titolo puramente indicativo ma non esaustivo l'aggiudicatario dovrà provvedere alla:

1. riparazione e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
2. sostituzione di corpi illuminanti (plafoniere – lampadine ecc.);
3. manutenzione ordinaria dei sciacquoni ;
4. Riparazioni degli intonaci e rivestimenti murali;
5. Riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura , cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento ecc. ...) di infissi e serramenti interni ed esterni ;
6. Sostituzione degli accessori guasti e/o deteriorati (dosatori di sapone, scopini per WC, erogatori di salviette , ecc)

DANNEGGIAMENTI E RIPRISTINO A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

Restano a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino , e rifacimento della struttura comprese le attrezzature ed arredi , quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, danneggiamento e/o furti da parte di terzi.

Gli eventuali danni da chiunque arrecati all'impianto dovranno essere immediatamente comunicati all'ufficio del Comune.

Durante il corso di eventuali lavori di manutenzione ordinaria, che non ostacolino l'utilizzo dei bagni, l'aggiudicatario sarà tenuto a continuare il servizio di pulizia con interventi che comunque non daranno corso a maggiori compensi.

Nel caso di interventi straordinari **a seguito di lavori di ristrutturazione** che determinano la chiusura dei locali l'aggiudicatario dovrà provvedere alle operazioni di pulizia straordinarie senza alcun compenso aggiuntivo , in quanto si ritiene remunerato con il pagamento del canone mensile che non subirà decurtazione per il periodo di sospensione del servizio giusto art. 15 del capitolato d'oneri.

ART.4 MATERIALE D'USO ED ATTREZZATURE

Sono comprese nel servizio di pulizia le forniture di tutti i prodotti di pulizia ed igienizzanti necessari per lo svolgimento dello stesso.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere registrati al Ministero della Sanità e dovranno rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a " biodegradabilità", " dosaggi", " Avvertenze di pericolosità". L'aggiudicatario deve presentare, prima dell'inizio del servizio e ad ogni variazione durante l'esecuzione dello stesso, le schede tecniche e le schede di sicurezza redatte in lingua italiana di tutti i prodotti, detergenti, disinfettanti che intende impiegare. E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi ai criteri Ambientali Minimi definiti dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare , 24 maggio 2012, "criteri per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.

Il Comune si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di anni 2 (inizio presumibile gennaio **2020 e termine il 31.12.2021**). La decorrenza avrà luogo previa dichiarazione della piena efficacia dell'aggiudicazione definitiva e previa osservanza dei termini della clausola dello stand-still di cui all'art. 32 comma 9 del codice dei contratti.

Qualora il servizio dovesse avere inizio posteriormente al 01 Gennaio 2020 , i due anni dell'appalto decorreranno dall'effettiva data di consegna del servizio all'appaltatore per l'avvio della gestione.

La S.A. può autorizzare , ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lvo 50/16, l'esecuzione d'urgenza del contratto.

La stipula del contratto dovrà avvenire nel rispetto dei tempi indicati dall'art.32 comma 9 del codice dei contratti.

Qualora entro i termini sopraindicati, l'aggiudicatario non addivenisse per qualsiasi motivo, alla stipula del contratto o non desse inizio al servizio il comune resta immediatamente libero di procedere ad affidare a nuovo soggetto il servizio de quo a tutto danno, rischio e spese dell'aggiudicatario inadempiente.

OPZIONI :

Rinnovo

La S.A. si riserva la facoltà di rinnovare " ex art.35 comma 4 del codice dei contratti **per ulteriori anni uno** il contratto con l'aggiudicatario agli stessi patti e condizioni. Il ricorso a tale opzione sarà esercitato dalla S.A. comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 gg prima della scadenza del contratto originario.

Proroga

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali ex art. 106 comma 11 con atto dell'organo competente in caso di motivato prolungamento dei tempi relativi all'espletamento delle procedure di gara senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere alcun genere di rimborso , compenso o indennizzo.

Al termine del contratto o nel momento in cui, per qualsiasi motivo, l'impianto rientrerà nella piena disponibilità del Comune, gli immobili e le suppellettili dovranno essere consegnati nel medesimo stato di manutenzione ,efficienza e funzionalità in cui sono stati consegnati alla società salvo il normale depauperamento d'uso.

ART.6 CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 7 - CANONE D'APPALTO

Per l'esatto e completo adempimento di tutte le prestazioni contrattuali richieste il Comune corrisponderà al concedente il prezzo risultante dal ribasso offerto sul prezzo posto a base d'asta.

Con tale corrispettivo la Ditta si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o conseguente o connesso al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo del tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del prezzo.

Tale canone sarà corrisposto in ratei mensili (12 mesi).

ART. 8 TERMINE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a prestazione ultimata ed entro 30gg. dalla data di presentazione dell'apposita fattura, salvo contestazioni o penali, vidimata dal responsabile del servizio e

previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione del DURC ed Equitalia se soggetta.

L'eventuale ritardato pagamento delle rate del canone di appalto non farà sorgere all'appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi.

Il pagamento avverrà su conto corrente dedicato bancario e/o postale indicato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 sul quale dovranno transitare, tutti i movimenti finanziari afferenti l'appalto e quindi anche tutti i pagamenti. A tal proposito la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla stazione appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART.9 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore nel corso dell'appalto dovrà eseguire il contratto rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene ,sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro.

PERSONALE

L'aggiudicatario si impegna ad utilizzare proprio personale in numero tale da garantire un ottimo espletamento del servizio.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'appaltatore.

Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio , dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità .

Entro 10 giorni dall'inizio dell'appalto l'impresa comunicherà per iscritto all' amministrazione, **i nominativi delle persone impiegate**. Uguale comunicazione, da trasmettere sempre entro 10 giorni, sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato.

Qualora qualche addetto al servizio dovesse risultare inabile a giudizio del direttore dell'esecuzione o degli assistenti medici del servizio igiene e sanità pubblica dell'ASP dovrà essere sospeso o sostituito ,a seconda dei casi, salvo il diritto dell'interessato o dell'appaltatore di ricorrere a visita collegiale che deciderà inappellabilmente.

Il personale nell'espletamento dei servizi appaltanti dovrà mantenere un comportamento corretto e riguardoso. L'impresa si impegna a richiamare e se nel caso a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

L'impresa in caso di assenza o di impedimento del personale impiegato si assume l'impegno di sostituire lo stesso immediatamente al fine di garantire in ogni caso e in ogni momento l'esatto adempimento degli obblighi assunti circa la pulizia ed il funzionamento dei locali.

Il personale è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti emanati ed emanandi dell'A.C. e di quelle impartite dall'appaltatore.

PERSONALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'appaltatore deve indicare prima dell'inizio del servizio il Responsabile Unico .

Il Referente unico ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato ,le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire ,decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni .

Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile unico ,dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

Il referente unico deve notificare al Committente le fasce orarie definitive relative al servizio di pulizia da effettuare nei locali adibiti a bagni pubblici.

Il referente unico deve comunque essere facilmente rintracciabile dalle ore 8.00 alle ore 18,00 di ogni giorno nel quale viene svolto il servizio.

ART. 10 TUTELA DEI LAVORATORI

Sono in capo all'appaltatore tutte le responsabilità ed obblighi quale Datore di Lavoro ai sensi del d.lvo 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore è tenuto ad adottare nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto le procedure e gli accorgimenti opportuni affinché sia tutelata l'incolumità delle persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, nonché siano evitati danni alla proprietà pubblica.

Gli operatori dovranno necessariamente avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per i lavori richiesti. L'appaltatore dovrà utilizzare macchine e attrezzature, necessarie per lo svolgimento dei lavori, che siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore. A riguardo l'appaltatore conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel d.lgs 81/2008, nonché dei rischi specifici del proprio lavoro; garantisce inoltre di aver provveduto ad informare i propri collaboratori sulle norme contenute nel piano sicurezza redatto dall'appaltatore stesso. Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico della ditta appaltatrice.

Entro 10 giorni dall'inizio dell'appalto l'impresa comunicherà per iscritto all'amministrazione, i nominativi delle persone impiegate nonché il nominativo ai sensi del d.lvo 81/08 e smi del:

- **responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale**
- **medico competente**

In considerazione della tipologia dell'appalto, non si ritiene necessaria la stesura del **DUVRI** in quanto non si ravvisano "interferenze" significative con la voratori dell'Amministrazione Comunale o di altri.

L'appaltatore si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza aziendali degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

ART. 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E DAL CCNL

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto dall'aggiudicataria, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicataria, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi.

Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale della Ditta utilizzato nelle attività oggetto del presente Capitolato ed il Comune di Melfi, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.

La Ditta, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.

L'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

L'aggiudicataria è sottoposta altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto quest'ultimo è alle esclusive dipendenze della ditta e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio della Ditta.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; la Ditta in forma di cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente Capitolato.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del contratto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti

previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applicano al presente contratto le vigenti norme in materia.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali.

CLAUSOLA SOCIALE

Avendo l'appalto di che trattasi ad oggetto un servizio ad alta intensità di manodopera, ai sensi del disposto di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale prevede espressamente per l'affidatario che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già adibito al servizio dal precedente gestore, quale risulta nello schema di seguito indicato, in caso di cambio di gestione l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

Al personale dipendente dell'attuale gestore sarà garantito - compatibilmente con l'organizzazione dell'appaltatore e le relative mutate esigenze tecnico-organizzative - il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché da quella integrativa aziendale, ove esistente.

Il mancato rispetto della presente clausola sociale, da ritenersi condizione essenziale nei termini sopra esposti, determinerà senz'altro la risoluzione del rapporto contrattuale con la Ditta inadempiente, ex art. 1456 del cod. civ. (Clausola risolutiva espressa), non appena il Comune, conosciuto l'inadempimento dell'obbligo del mantenimento dei contratti di lavoro con il personale predetto, comunichi alla Ditta la volontà di valersi della clausola risolutiva in parola.

Attualmente le unità impiegate sono :

numero addetti	qualifica	Livello contrattuale	ccnl
2	Addetto pulizie	A1 -indeterminato	Cooperative sociali

ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità ex art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016, da parte del Direttore dell'esecuzione al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

L'Amministrazione procede periodicamente alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente capitolato e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante il competente personale comunale.

Le attività di verifica di conformità del servizio, delle forniture e di ogni altra prestazione a carico della Ditta sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore e del Regolamento comunale, della carta dei servizi redatta e del regolamento interno di accesso redatto dal gestore.

L'Amministrazione, in particolare, svolgerà controlli specifici:

1. sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali, in relazione a quanto previsto dagli articoli del presente capitolato;
2. su eventuali azioni o comportamenti della società o di suoi dipendenti / collaboratori comportanti profili problematici per la gestione del servizio.

L'attività di controllo, verifica ed ispezione sull'intera struttura può essere esercitata in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente nei locali, agli impianti ed alle attrezzature.

Il concessionario ha l'obbligo, su richiesta dell'A.C. o di altri soggetti preposti all'attività di controllo a fornire ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.

Ai fini di cui ai commi precedenti, gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per la prosecuzione della gestione. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del concessionario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio A.C. invierà comunicazione scritta tramite PEC (farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione) con specifica motivazione delle contestazioni. Il concessionario dovrà fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell'A.C. secondo le modalità e tempistiche da quest'ultima dettate.

Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero in caso di mancata risposta o risposta tardiva, il dirigente valutata la gravità dell'inadempienza applicherà la penale di cui all'art.18 del presente capitolato.

ART.13 RESPONSABILITA'

All'appaltatore competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi con la gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico, contabile, fiscale ed assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato durante la gestione.

Il gestore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della gestione derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi nei confronti dell'A.C.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese, prima dell'inizio della gestione, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, **polizza assicurativa multirischio**, stipulata con primaria compagnia assicurativa, a copertura di ogni rischio di responsabilità civile verso terzi e infortuni nella quale il Comune dovrà essere espressamente considerato **"terzo"** e che preveda:

- Il concessionario quale contraente
- l'indicazione esplicita dell'attività assicurata coincidente con l'attività affidata;
- massimali non inferiore a €.500.000,00 in caso infortunio con conseguente morte e/o invalidità permanente;
- massimali non inferiore a €. 100.000,00 per danni a cose.

La sottoscrizione delle coperture assicurative attivate non libera comunque il concessionario dai rischi e dalle responsabilità connesse al servizio prestato che rimangono a suo esclusivo carico.

I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'impresa sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti dell'Amministrazione. L'impresa è tenuta a documentare all'Amministrazione l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi non solo all'atto di stipulazione del contratto ma anche all'inizio di ogni anno.

Qualora il concessionario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa stipulata con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da RCT e RCO avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, nonché limiti al massimale annuo per danni.

La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'Amministrazione Comunale a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di ritardo o mancato pagamento totale o parziale dei premi assicurativi per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c..

L'A.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) impiegato nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. A tale riguardo dovrà stipulare polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiore a € 500.000 a sinistro e € 500.000 per persona. Tale polizza dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "danno biologico", l'estensione dei danni non rientranti nella disciplina INAIL le malattie

professionali e la clausola "buona fede inail".

Le suddette polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

L'Aggiudicatario si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale, ad ogni scadenza annuale delle polizze, le dichiarazioni da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

ART. 14 VARIAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

L'A.C. può disporre l'adeguamento o modifica dei servizi in caso di riduzione o aumento dei locali.

L'aumento o riduzione di cui sopra è previsto nel limite di 1/5 dell'intero importo contrattuale.

Pertanto qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni l'appaltatore, su richiesta del responsabile, è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni contrattuali. All'uopo le parti effettuano, ove ricorrono le esigenze, una ricognizione delle nuove necessità dei servizi. Della ricognizione verrà redatto apposito verbale per le conseguenti disposizioni.

Nel caso di aumento o riduzione dei locali il corrispettivo mensile sarà commisurato, proporzionalmente, tenuto conto delle riduzioni o aumenti di superfici dei locali risultanti.

In caso di diminuzione o aumento dei servizi si terrà conto del numero degli interventi aggiunti o in diminuiti da quantificare in ore.

Durante il periodo di vigenza contrattuale, le ubicazioni dei servizi igienici possono subire variazioni per possibili trasferimenti o mutamenti delle superfici delle localizzazioni originarie.

In tali casi il gestore è tenuto a prestare il servizio nelle sedi come trasferite o variate.

ART. 15 FERMO IMPIANTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E' prevista una sospensione annuale non superiore a 30 giorni lavorativi, ripartiti anche in più periodi, per consentire all'A.C. operazioni di manutenzione straordinaria programmata e non, che si rendessero necessarie.

Durante tali periodi di chiusura del/gli impianto/i all'appaltatore spetterà ugualmente la corresponsione del canone concessorio considerato che sullo stesso continuano a gravare tutte le spese fisse di gestione.

Per i lavori urgenti e di breve durata (max 10 gg lavorativi) sarà sufficiente un preavviso di giorni tre; per lavori urgenti di durata superiore ai 10 giorni sarà necessario un preavviso di 5 gg, da notificare al gestore a mezzo pec.

ART.16 INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO

In caso di inagibilità del/gli impianto/i per cause di forza maggiore, laddove il suo mancato utilizzo si protragga, **oltre i 30 gg e fino a sei mesi**, all'appaltatore sarà riconosciuto il canone annuale nella misura giornaliera calcolata secondo la formula CA/300gg con una decurtazione pari al 60%.

Laddove l'inagibilità dovesse protrarsi oltre il suddetto periodo di tempo non sarà riconosciuto alcun canone e/o indennizzo, e ciascuna delle parti potrà esercitare il diritto di recesso immediato.

In ogni caso il contratto si intenderà risolto ipso facto qualora la inagibilità e/o indisponibilità dell'impianto dovesse protrarsi oltre i sei mesi.

ART.17 CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del servizio. Il subappalto è ammesso nel limite di legge.

Il concorrente che si è avvalso in sede di offerta dell'istituto del subappalto indicando la parte del servizio che intende sub appaltare dovrà conformarsi a quanto indicato dall'art.105 del codice dei contratti e s.m.i..

ART.18 PENALITA'

La ditta appaltatrice nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato ,avrà l'obbligo di uniformarsi a quanto prescritto nel presente disciplinare.

Ove non attenga a tutti gli obblighi, in caso di inadempienze anche lievi, la Pubblica Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una sanzione pecuniaria prevista nel minimo in Euro 200,00 e nel massimo in 1000 Euro.

A titolo puramente indicativo ma non esaustivo si applicherà una penale di:

- €300,00 per ogni mancata esecuzione di ognuna delle tipologie di intervento giornaliero di cui all'art.2

- €200,00 per mancata esecuzione di ognuna delle tipologie degli interventi settimanali – mensili di cui all'art. 2
- €300,00 per mancata reperibilità del referente unico nelle fasce orarie di competenza,
- € 400,00 per mancata esecuzione di ognuna delle tipologie degli interventi mensili di cui all'art. 2
- € 300,00 in caso di mancato rispetto degli orari di apertura non motivato o non comunicato per ogni giorno o frazione di giorno di non rispetto dell'orario;
- € 500,00 in caso di mancata apertura per ogni servizio igienico non aperto e per ogni giorno o frazione di giorno di chiusura non motivata.

Sarà comunque applicata una penale ulteriore di euro 1.000 laddove la mancata effettuazione del servizio o la mancata manutenzione o pulizia dei servizi igienici crei notevoli danni all'immagine dell'A.C. (es. articoli di giornale o tramite social ecc.).

L'applicazione della penalità deve essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza così come indicato all'art.12, alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre gg.3 dalla notifica della contestazione.

Si procede al recupero della penalità da parte del Comune, o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento o prelevandola dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato entro il mese successivo al prelevamento.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 19 DEPOSITO CAUZIONALE

La ditta aggiudicataria, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 d.lvo 50/16 s.m.i. (10% dell'importo contrattuale), pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione ex art. 93 comma 2 o fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 93 comma 3 e art. 103 del d.lvo 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co 2 del cc nonché l'operatività della garanzia entro 15gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del codice dei contratti.

La garanzia copre ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi nonché a garanzia del pagamento delle penali di cui al relativo articolo del presente capitolato.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, la stessa procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo.

La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione dovrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto alla ditta.

ART.20 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione i documenti necessari per la stipula del contratto entro il termine che verrà definito dal Committente e di stipulare il contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti,ivi compreso l'importo per i diritti di segreteria.

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa od eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente sono a totale carico della ditta appaltatrice.

Indipendentemente dai casi previsti nell'articolo precedente il Comune ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione anticipata del Contratto ai sensi dell'art.108 d.lvo 50/2016 e s.m.i. anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa dei danni:

1. per motivi di pubblico interesse
2. abbandono dei servizi oggetto dell'affidamento, salvo che per forze maggiori;
3. nei casi indicati dal codice contratti;
4. nel caso di non mantenimento dei requisiti di partecipazione a gara,
5. quando cede ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
6. nei casi di subappalto non autorizzato;
7. inosservanza di contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente;
8. mancato rispetto della clausola sociale;
9. richiesta di pagamento all'utente di tariffe o altri pagamenti non autorizzati.
10. Analisi acque non conformi alla legislazione vigente
11. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rende impossibile la prosecuzione dell'appalto,
12. in caso di grave inadempimento o di reiterati inadempimenti contrattuali ai sensi degli art. 1453,1454 e 1455 del cc. ed inoltre in caso di scioglimento della concessionaria.

Nelle ipotesi sopra elencate il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di contestazione degli addebiti e comunicazione scritta con raccomandata A/R o nota pec da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Il Comune ,comunque ha diritto di rivalsa su eventuali crediti dell'appaltatore.

E' inoltre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale, a seguito della risoluzione anticipata del contratto, di aggiudicare il contratto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria alle condizioni offerte in sede di gara e di addebitare le maggiori spese da sostenere alla ditta aggiudicataria con la quale è stato risolto anticipatamente il contratto.

ART. 21 - RECESSO

L'Amministrazione comunale può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore mediante posta elettronica certificata. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio. L'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi.

La stazione appaltante può altresì, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, recedere dal contratto in qualunque momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite.

ART. 22 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune individua il Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, provvede ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

ART.23 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO- SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.lgs. 50/2016, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art.107 comma 2 del D.lgs. n.50/2016.

ART.24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata, pena l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto stesso, qualunque cessione del contratto, in tutto o in parte, salvo quanto previsto nell'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

ART.25 SUB APPALTO

Il Sub-appalto è consentito nei limiti di legge e secondo le modalità indicate nel codice dei contratti.

ART.26 DISPOSIZIONI FINALI

Alla fine dell'appalto la società appaltatrice dovrà restituire i locali e le attrezzature perfettamente funzionanti e rispondenti alle voci dell'inventario allegato al contratto, salvo il normale deterioramento d'uso.

In caso di ammanco del materiale e rotture dei locali , si conviene che il prezzo di ciascuno dei beni di cui sopra sarà determinato di comune accordo al momento della restituzione in base al loro stato di manutenzione preesistente e di efficienza.

L'appaltatore si considererà ,all'atto di assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza delle ubicazioni dei locali ed attrezzature su cui dovranno espletarsi i servizi specificati nel presente capitolato e che potranno essere prescritti in proseguo, nel corso della durata dell'appalto.

L'A.C. ,notificherà all'appaltatore tutte le deliberazioni ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

ART.27 CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e ditta aggiudicataria in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'A.C., in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dell'appalto. In caso di mancato accordo bonario, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l'aggiudicatario, sarà competente il Foro di Potenza.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art.209 d.lvo 50/16.

ART. 28 SPESE CONTRATTUALI .

Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico della Società affidataria.

Nel caso in cui l'Impresa non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.

ART.29 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'impresa nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dall'aggiudicatario saranno trattati dal Comune, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento, correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

ART.31 DOMICILIO LEGALE

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eleggere il proprio domicilio legale nel Comune di Melfi.

ART.32 RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, dal bando e dal disciplinare di gara si fa espresso riferimento alle disposizioni del codice civile di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale in quanto compatibile.